

2023

**Sindaco**  
Juri Imeri

**Assessore Urbanistica**  
Alessandro Nisoli

**Segretario Generale**  
Giuseppe Mendicino

**Direzione Gestione del Territorio**  
Silvio Cerea

**Servizio Gestione del Territorio**  
Fausto Finardi  
Francesca Corna  
Benedetta Silva  
Antonella Donghi  
Mirko Garibaldi  
Alberto Quarti

**Progettista PGT**  
Marcello Fiorina  
Elisabetta Nani  
Alessandro Rota Martir

**Carta consumo suolo**  
Alessandro Oliveri  
Michela Gabaldi  
Massimo Spinelli

**Reticolo idrico, componente geologica, idrogeologica e sismica**  
Antonio Galizzi

**Analisi territoriali**  
Università di Bergamo  
CST "Lelio Pagani"  
Fulvio Adobati  
Andrea Azzini  
Renato Ferlinghetti  
Emanuele Garda  
Alessandro Oliveri  
Mario Paris

**Mobilità**  
MIC-HUB srl  
Francesco Betta  
Federico Parolotto

**Autorità competente ufficio Ambiente**  
Luca Zambotti

**VAS**  
Fabrizio Monza

**Elaborazione grafica**  
Gruppo Maggioli  
Davide Vasecchi  
Francesco Fagiani

Reticolo  
Idrico

# E6

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Febbraio  
2024

Adozione: Delibera n. Seduta Consiliare del  
Approvazione: Delibera n. Seduta Consiliare del  
Pubblicazione: BURL Serie Avvisi e Concorsi n. del

PGT

Piano di Governo del Territorio

COMUNE DI TREVIGLIO  
PROVINCIA DI BERGAMO



# COMUNE DI TREVIGLIO

Provincia di Bergamo



data:  
06/05/2022

agg.to:  
21/09/2022

archivio:  
R05/22\_c77



Collaborazione: Dott. Geol. Sarah Chakir

## Antonio Galizzi Geologo


via Crocefisso 37 f

24123 Bergamo

tel/fax 035.683195 cell. 329 0798249

antonio.galizzi@terraqua.it

geologia  
terraAqua



## DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

### REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Redatto ai sensi della D.g.r. 9 OTTOBRE 2017 n.X/7213

## PREMESSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA D.G.R. del 9 ottobre 2017 n. 7216

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE E DELLE ROGGE DI  
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TREVIGLIO

ALLEGATO F – D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021 “Canoni regionali di Polizia Idraulica”.

## 1. PREMESSA

Il Comune di Treviglio, con Determinazione 1624 del 22.12.2021 da parte del responsabile del Servizio Tecnico, ha incaricato lo scrivente di predisporre l'aggiornamento dello studio del reticolo idrico comunale e del documento di Polizia Idraulica ai sensi della D.G.R. VII / 7868 del 2002 successivamente modificata e integrata con l'ultima D.G.R. XI / 5714 del 15/12/2021.

Lo studio ha altresì tenuto conto del Piano Comprensoriale di Bonifica del Consorzio della Media Pianura Bergamasca pubblicati sul B.U.R.L. n°44 del 28.10.2019. Per quanto riguarda il regolamento di Polizia Idraulica i riferimenti normativi sono il R.R. n° 3 del 8 febbraio 2010 successivamente integrato e modificato con R.R. n° 4 del 15 maggio 2015, la L.R. 15 marzo 2016 n° 4, nonché della D.G.R. del 9 ottobre 2017 n. 7216 che ha definito il Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

In particolare il regolamento di Polizia Idraulica di riferimento sarà quello del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca approvato con D.G.R. del 9 ottobre 2017 n. 7216.

L'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica è il Consorzio di Bonifica per i canali di bonifica e/o irrigazione (ai sensi dell'art. 85, c L.R. 31/2008) per quanto riguarda le "Rogge Trevigliesi" (Vignola e Moschetta e loro derivate), è stata stipulata un'apposita Convenzione tra il Consorzio di Bonifica della Pianura Bergamasca ed il Comune di Treviglio che attribuisce le funzioni di Polizia Idraulica a quest'ultimo.

Si precisa che il **reticolo idrico di Bonifica è tutto di proprietà del Comune di Treviglio**, e che, presso l'Archivio dell'Ufficio Patrimoniale comunale, è stata reperita documentazione comprovante la piena e libera proprietà, in special modo:

- Nulla osta del 5 novembre 2010 – Rif. Prot. 2010/22736 dell'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia – con sede a Milano – Corso Monforte, 32 pervenuto al protocollo comunale in data 12 novembre 2010 Prot. 56954, che ha certificato la validità giuridica della documentazione depositata a sostegno della proprietà delle "Rogge Trevigliesi" in capo al Comune di Treviglio, cioè che tutti i corsi d'acqua superficiali derivanti dalla sponda sinistra del fiume Brembo, immediatamente a valle del ponte



di San Vittore, nel Comune di Brembate, specificatamente la Roggia Moschetta e la Roggia Vignola, sono di proprietà del Comune di Treviglio che ne regola l'uso, oltre alle loro derivazioni, denominate anche "Rogge Trevigliesi";

- Nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Via Freguglia, 1 – Milano – del 30 settembre 2010 – Prot. n. 2010/20376 che recita: "..... con riferimento all'oggetto (ndr - Richiesta di riconoscimento della piena proprietà delle rogge e dei reticoli di derivazione in Comune di Treviglio "Rogge Trevigliesi").....non vi sono motivi per negare validità giuridica alla documentazione presentata dal Comune".

Alla luce di quanto sopra si ribadisce che:

1. Le funzioni di Polizia Idraulica relative alle rogge Trevigliesi sono attribuite al Comune di Treviglio;
2. La sdemanializzazione dei vecchi canali o la demanializzazione di quelli nuovi è di competenza comunale;
3. Le rogge trevigliesi sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Idraulica approvato con D.G.R. del 9 ottobre 2017 n. 7216 (all.1).
4. Per quanto attiene all'utilizzo delle acque e delle rogge di proprietà del Comune di Treviglio si fa espresso riferimento al Regolamento comunale vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.1999 e s.m.i..

Di seguito si riporta l'elenco delle norme più recenti di riferimento:

- D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021, l'allegato F "Canoni regionali di Polizia Idraulica" (allegato alla presente).
- D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003" inerente il nuovo P.T.U.A. di disciplina anche degli scarichi;
- D.G.R. 7372 del 20 novembre 2017 - Approvazione del "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), e s.m.i.
- L.R. 15 marzo 2016 n° 4 che disciplinano situazioni particolari non contemplate nel regolamento: articoli 8-18 capo III di Polizia Idraulica.

- Si precisa che ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 152/1999, dell'art.115 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.

# REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

D.G.R. del 9 ottobre 2017 n. 7216

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 18 ottobre 2017

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 9 ottobre 2017 - n. X/7213****L.r. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85 – Demanio Regionale -, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Visti i regolamenti regionali:

- 8 febbraio 2010, n. 3 concernente il «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- 12 maggio 2015, n. 4, concernente la «Modifica dell'articolo 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.3 - «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con delibera n. 05 del 30 gennaio 2016 trasmesso con nota agli atti con prot. n. Z1.2016.0001452 del 11 febbraio 2016;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura Programmazione interventi e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, durante l'incontro del 28 febbraio 2017, ha condiviso i suggerimenti e le modifiche da apportare al Regolamento consortile di polizia idraulica a suo tempo inviato per l'approvazione;

Visto il regolamento consortile modificato, adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Pianura Bergamasca con deliberazione 052 del 15 settembre 2017, trasmesso con nota prot. 12521 del 19 settembre 2017 (agli atti del prot. Regionale n. Z1.2017.0011422 del 20 settembre 2017) per l'approvazione;

Preso atto che il nuovo testo di Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, non tiene conto di tutte le indicazioni fornite dalla competente Struttura regionale in fase istruttoria con particolare riferimento agli artt. 2, 5 e 18;

Ritenuto pertanto, come riferito dal dirigente competente, di poter procedere all'approvazione con modifiche d'ufficio - segnatamente per renderlo coerente con il r.r. 3/2010 e s.m.i. - del Regolamento consortile di polizia idraulica di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 pagine;

Visto il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, di cui all'allegato 1, composto da n. 28 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi





**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

## REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

## Sommario

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- art. 3 - Rete consortile**
- art. 4 - Fasce di rispetto**
- Art. 5 - ATTIVITÀ vietate**
- Art. 6 - Attività consentite - disposizioni generali**
- Art. 7 - Attività consentite - Disposizioni specifiche**
- Art. 8 - Attività CONSENTITE - disposizioni particolari per gli scarichi**
- Art. 9 - Attività consentite - disposizioni particolari per interventi sui salti idraulici**
- Art. 10 - Attività consentite - disposizioni particolari per tombinature, coperture canali ed altre opere interferenti**
- Art. 11 - Attività consentite - disposizioni particolari per Transiti veicolari e Ciclopdonali**
- Art. 12 - Attività consentite - disposizioni particolari per altri usi.**
- Art. 13 - RICOLLOCAZIONE e Dismissione della Rete**
- Art. 14 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso**
- Art. 15 - Modalità e procedure per il rilascio dei pareri**
- Art. 16 - Contemporanea presentazione di domanda**
- Art. 17 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso**
- Art. 18 - Canoni e altri oneri**
- Art. 19 - Durata, revoca e decadenza**
- Art. 20 - Cessione, trasferimento e rinuncia**
- Art. 21 - Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale**
- Art. 22 - Rilascio d'ufficio degli atti di assenso**
- Art. 23 - Rinnovo degli atti di assenso**
- Art. 24 - Costituzione di servitù di passaggio**
- Art. 25 - Esigenze idrauliche**
- Art. 26 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**
- Art. 27 - Obblighi dei frontisti**
- Art. 28 - Obblighi dei privati**
- Art. 29 - Obblighi dei soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo**
- Art. 30 - Vigilanza ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**
- Art. 31 - Agente accertatore**



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

**Art. 32 - Sanzioni e rimozione del pregiudizio**

**Art. 33 - Procedura Sanzionatoria**

**Art. 34 - norma finale**

**Art. 35 - Norme transitorie**

---



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

### **ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i., "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31" nonché in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale". Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.

2. Il presente Regolamento attua, altresì, il disposto del comma 4 dell'art. 85 della l.r. 31/2008.

3. L'attività di bonifica, di irrigazione, svolta dal Consorzio di Bonifica, assume rilevanza pubblica.

4. Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati anche i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

5. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.

6. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza, idonee misure di salvaguardia.

---

### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

---

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, si intende per:

a) Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico a carattere associativo, istituito ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;

b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;

c) rete consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dal Consorzio e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come individuato dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;

d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge le attività di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;

f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;

g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;

h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;

i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:

k1) concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica demaniale;

k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica non demaniale;

k3) nulla osta idraulico: l'assenso viene rilasciato, fatti salvi gli oneri per l'istruttoria e per l'aggravio di esercizio, a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata ovvero, nel rispetto dei regolamenti vigenti

in materia di polizia idraulica, in fascia di rispetto della rete;

l) parere di compatibilità idraulica: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;

n) richiedente: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

2. A complemento delle definizioni di cui al precedente comma 1 si rimanda agli schemi grafici di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

---

### ART. 3 – RETE CONSORTILE

---

1. L'individuazione dei canali e delle altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita, in via generale dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti. Nella rete consortile rientrano anche i canali gestiti da altri soggetti convenzionati con il Consorzio.

2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto"), in maggior definizione del SIBITeR, anche tramite apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete e reso operativo il SIT.

3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto e nel SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

## Regolamento di polizia idraulica.

cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.

4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto e del SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web.

5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto e del SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.

6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

7. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo, possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa del Consorzio, previo accordo con gli enti territorialmente competenti, mediante provvedimento di recepimento del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio. La medesima inclusione può avvenire, con riguardo ai canali della cui titolarità non si ha certezza, previa corresponsione degli eventuali oneri nel frattempo sostenuti dal Consorzio e a condizione che non sopravvenga l'accertamento di diritti in capo a terzi. Entrambe le fattispecie seguono le procedure di cui alle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica.

8. Il Consorzio, ai sensi di legge, può sottoscrivere convenzioni con la Regione Lombardia per la gestione del reticolo idrico principale e promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Tale reticolo, anche a seguito della stipula delle predette convenzioni, non verrà incluso nella Rete Consortile. Ove il Consorzio stipulasse le convenzioni sopra citate, le autorità idrauliche rimangono quelle stabilite dalle norme ed atti in materia di polizia idraulica.

---

**ART. 4 - FASCE DI RISPETTO**

---

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri per ogni argine, mentre sulla rete secondaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine.

All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche principale, possono ridursi a 5 metri per ogni argine.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali. Per le diverse fattispecie di manufatti insistenti nei canali si rimanda agli schemi grafici di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio.

---

**ART. 5 - ATTIVITÀ VIETATE**

---

1. È fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:

a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;





### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

- b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari-, scavare, il movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio competente;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
- h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto;
- i) depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- j) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso rilasciato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistono nella:

- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
- d) demolizione e ricostruzione di opere assentite all'interno della fascia di rispetto.

3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non già assentite, seguono le procedure di cui all'art. 33 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, mentre potrà essere assentita, a parità di volume, la modifica delle sagome dei fabbricati, senza che ciò comporti aumento delle superfici impermeabilizzate.

---

#### **ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:
- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è sempre ammesso;



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione, autorizzazione o nulla osta);
- f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
- g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;

2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e

impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;

d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere;

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;

f) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;

g) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

---

**ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

---

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- e) costruzione di rampe di ascensione ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testate di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione.
- n) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per esigenze tecniche, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

---

**ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI**

---

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentito solo se il richiedente ha richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di

tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.

2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.

3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici individuati nel Catasto e del SIT, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.

4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.

5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo

6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il riorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.

7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

---

**ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTII IDRAULICI**

---

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.

2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravii gestionali in capo al Consorzio

3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.

4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.

5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

---

**ART. 10 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI**

---

1. La tomlinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.

2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.

3. La tomlinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di misura inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla

lettera b) del comma 3 all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tomlinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di bypass.

5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tomlinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tomlinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.

6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.

7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto ad a transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.

8. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

**ART. 11 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI**

---

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nel SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito con mezzi motorizzati e non, salvo specifica autorizzazione.

3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.

5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce. Ciò assolve agli obblighi connessi alla sicurezza in capo al Consorzio.

6. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nella medesima concessione.

---

**ART. 12 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALTRI USI.**

---

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.

2. La Rete non è navigabile.

3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

4. Su tutta la rete può essere imposto nei casi previsti dalla legge, il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi rilasciati dagli organi competenti. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico.

5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

---

**ART. 13 – RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE**

---

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete consortile, ad eccezione di ambiti demaniali per i quali valgono criteri e procedure stabilite da altre norme, con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIT, nei seguenti casi:

- a) sottensione idraulica tramite altre opere;
- b) spostamento della rete;



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.

3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.

4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.

5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

---

**ART. 14 – MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

---

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori laddove previsti, deve contenere:

- l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;

- la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;

- la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.

5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.

6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le





### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:

- comunica al richiedente l'esito della stessa;
- trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri aggiuntivi, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.

8. Il disciplinare, viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.

9. In seguito il dirigente competente:

- prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego motivata, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il

carattere di abusività e, pertanto, sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

12. I provvedimenti di assenso, salvo diversa disposizione motivata da parte del Dirigente che li ha emessi e da quanto previsto dalla normativa vigente, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

13. Qualora l'atto di assenso necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni Comunali e Provinciali, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifici convenzionamenti che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione da parte del CDA del Consorzio.

---

### **ART. 15 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI**

---

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.

2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, entro 14 giorni dalla ricezione della stessa, comunica all'interessato il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal dirigente competente.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.

5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.

---

**ART. 16 – CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA**

---

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi

di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate più domande contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

---

**ART. 17 – OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio di Bonifica ed a carico del richiedente.

2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere il cui costo di costruzione, imposte incluse, superi l'ammontare di € 10.000,00 (diecimila), il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore pari al costo di costruzione. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:

- a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
- e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
- f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.

7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benessere del Consorzio.

8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.

9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

---

### **ART. 18 – CANONI E ALTRI ONERI**

---

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono fissati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4. In attesa di determinazioni si applica la tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni.

2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

applicano i contributi eventualmente previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.

4. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente al momento della presentazione dell'istanza.

5. Le spese d'istruttoria e controllo vengono richieste a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti per la stesura e predisposizione degli atti, per i sopralluoghi, per la verifica, il controllo ed il collaudo dei lavori.

6. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate in una percentuale pari all'1% del costo di costruzione delle opere, IVA inclusa, con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 10.000 (diecimila/00). Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare l'importo delle spese istruttorie.

7. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruttivo e paesaggistico della rete.

8. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene invece rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

---

**ART. 19 – DURATA, REVOCA E DECADENZA**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.

3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:

- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) omesso pagamento di una rata del canone;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
- f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
- g) esigenze idrauliche.

6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

---

#### **ART. 20 – CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA**

---

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.

3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.

4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.

5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.

6. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

---

#### **ART. 21 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

---

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso. In caso di presentazione di istanza da parte di più di un erede, verrà preferita la domanda di subentro presentata per prima.

2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.

3. Il Consorzio verifica annualmente l'esistenza in vita dei titolari delle diverse concessioni (sia persone fisiche che giuridiche) e, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.

4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, l'atto di assenso decade.

5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

6. La variazione della ragione sociale di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

---

#### **ART. 22 – RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

---

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
- b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
- c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
- d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
- e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.

2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.

3. Se il soggetto individuato al comma 2 del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art 14 del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

---

**ART. 23 - RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

---

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di

istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.

2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:

a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;

b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;

3. A seguito delle predette attività preliminari il Dirigente Consortile competente:

- verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;

- verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;

- emette il provvedimento di rinnovo, nella forma della determinazione dirigenziale ovvero altro provvedimento equipollente, il quale, approvando il disciplinare di concessione aggiornato, autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.

4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.

5. Le procedure previste ai punti 2, 3 e 4 debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.

6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.





### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6, il richiedente dovrà corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto.

Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale.

e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

---

#### ART. 24 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

---

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento.

2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.

3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIT, dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al

---

#### ART. 25 - ESIGENZE IDRAULICHE

---

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

---

#### ART. 26 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

---

- 1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
- 2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale nr. 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
- 3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

## Regolamento di polizia idraulica.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

---

**ART. 27 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

---

1. I frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. I frontisti hanno l'obbligo di governare e mantenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali.

3. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

4. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

---

**ART. 28 – OBBLIGHI DEI PRIVATI**

---

1. I privati sono tenuti a:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;

d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;

h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;

i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;

l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali;



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di sicurezza ovvero di situazioni di pericolo.

2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

---

#### **ART. 29 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TITOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IRRIGUO**

---

1. I soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo sono tenuti all'integrale rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio. In detto Regolamento, sono contenuti i termini del rapporto tra il conduttore e l'Ente, a partire dalla richiesta di fornitura sino alla gestione della stessa, con le eventuali relative variazioni e comunicazioni.

2. Sono obblighi dei soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo, oltre a quello di cui all'articolo che precede:

a) esimersi dal prelevare acqua dalla rete consortile senza assenso del Consorzio;

b) evitare di stipulare accordi con altri soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo;

3. L'utente assegnatario di materiale irriguo Consortile risponde di quanto consegnato nel rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio.

---

#### **ART. 30 – VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, le attività concernenti la

vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale nr. 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di Bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.

3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.

4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.

5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.

6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:

a) il rilascio di atti di assenso;

b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;

c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;

d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;

e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali della rete.

8. Il Presidente emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio.

9. Il Direttore Generale:

- vigila sulla attività di Polizia Idraulica;
- individua il Dirigente Competente che organizza l'attività di Polizia Idraulica;
- individua il Dirigente sostitutivo;
- dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
- sottoscrive i disciplinari;

10. Il Dirigente Competente:

- emette i provvedimenti di assenso o diniego;
- istruisce gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori;
- individua la modulistica necessaria;
- sovrintende alla tenuta del Catasto e del SIT;
- predisporre i disciplinari.

11. Il Dirigente sostitutivo assolve alle funzioni attribuite dalle norme in materia di procedimento amministrativo;

12. Il Capo Ufficio del servizio di Polizia idraulica:

- è responsabile dei procedimenti di Polizia Idraulica;
- sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
- individua il tecnico di riferimento.

13. L'ufficio Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.

2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e previa specifica formazione;

3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può perseguire anche la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

---

**ART. 32 – SANZIONI E RIMOZIONE DEL  
PREGIUDIZIO**

---

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio individua ed aggiorna periodicamente le sanzioni specifiche da applicarsi ad ogni violazione del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
- entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
- entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
- inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
- recidività.

4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981

---

**ART. 31 – AGENTE ACCERTATORE**

---

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

---

**ART. 33 - PROCEDURA SANZIONATORIA**

---

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.

3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.

4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio vengono notificati ai soggetti interessati con le modalità previste dalla legge.

5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.

6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile -nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

g) l'indicazione dell'Organo del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa agli atti del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario del Consorzio che ha accertato la violazione.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie.

Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.

17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli

interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il Presidente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nel provvedimento-ingiunzione.

Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

20. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

21. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

**ART. 34 - NORMA FINALE**

---

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative vigenti al momento.

---

**ART. 35 - NORME TRANSITORIE**

---

1. Per gli atti di assenso perfezionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento non ancora registrati presso l'Ufficio del Registro, si applicano le prassi in precedenza in atto in ordine alla registrazione.
2. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Dal momento della loro scadenza, agli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Presente Regolamento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono meno i canoni fissati dalla delibera del Commissario del Consorzio n° 83 del 27 luglio 2000.
5. Ai nulla osta rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le scadenze previste dal Regolamento alla variazione e voltura del titolare.





Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO


Tel. +39 035 4222.111 - info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it

Regolamento di polizia idraulica.

**ALLEGATO "A"**

**Criteria per la misurazione delle distanze dalle rete**

**N. B. Rappresentazione grafica schematica**








**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.






**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.



**D.g.r. 9 ottobre 2017 - n. X/7215**  
**Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 (d.lgs. 118/11**  
**l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 30° provvedimento - Aggiornamento**  
**prospetti di raccordo attività 2017-2019 di ILSPA s.p.a. e LISPA**  
**s.p.a.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/2011;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in particolare l'art. 1, comma 4 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con delibera di Giunta;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017-2019»;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2017 n. 22 «Assestamento al bilancio 2017-2019 - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista la dgr 7035 del 3 agosto 2017 «Approvazione integrazione alla d.g.r. n. X/6101 del 29 dicembre 2016 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - Aggiornamento programma pluriennale delle attività di Arca s.p.a. - Prospetti di raccordo enti dipendenti e società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - a seguito della l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9829 del 4 agosto 2017 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito dell'Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali, approvato con l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/2014, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

**• FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020**

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Regolamento (UE) n. 516/2014);

Visto il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2015) 9608 del 16 dicembre 2015 e con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016;

Dato atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, quale Autorità delegata (AD), con Decreto del 15 aprile 2016 ha adottato l'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e ha assegnato a Regione Lombardia un budget complessivo di euro 6.230.000,00;

Visto il decreto n. 4305 del 21 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Autorità delegata, con il quale è stato approvato il piano d'intervento regionale e le proposte progettuali di Regione Lombardia denominate:

- AZ.01 - PROG-1116 - MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica per € 2.715.000,00;
- AZ.02 - PROG-1117 - MISURA PER MISURA - Atto secondo: Integrazione per € 2.871.000,00;
- AZ.03 - PROG-1118 - MISURA PER MISURA - Atto terzo: Infor-

mazione e comunicazione per € 300.000,00;

- AZ.04 - PROG-1119 - MISURA PER MISURA - Atto quarto: Verso una cittadinanza attiva per € 344.000,00;

Considerato che il citato decreto ministeriale all'art. 2 stabilisce che le economie che si verificheranno sulle singole azioni, saranno distribuiti secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 9.9 «Piano finanziario e costi progettuali» dell'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016;

Viste le seguenti note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Autorità Delegata:

- n. 4367 del 29 dicembre 2016 con la quale viene integrato il budget dell'azione «MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica», per un importo pari a euro 60.000,00;
- n. 4407 del 30 dicembre 2016 con la quale viene integrato il budget dell'azione «MISURA PER MISURA - Atto secondo: Integrazione» per un importo pari a euro 5.716,25;

Vista la nota prot. J1.2017.0012664 del 13 giugno 2017 con cui Regione Lombardia rinuncia al PROG-1119 di cui al piano regionale approvato con decreto n. 4305 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Delegata - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la d.g.r. n. 6833 del 30 giugno 2017 «Determinazione in ordine alla realizzazione del piano integrato degli interventi per favorire l'integrazione della popolazione proveniente da paesi terzi e regolarmente soggiornante - Piano regionale multi-azione Fondo europeo FAMI OS2 integrazione/migrazione legale - ON2 e accordo di cui alla d.g.r. 4546/2015» con la quale sono stati recepiti gli esiti delle graduatorie approvate dal Ministero, sono state adottate le proposte regionali, sono stati approvati lo schema di Convenzione di sovvenzione tra Ministero dell'Interno - Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e Regione Lombardia e lo schema di Convenzione quadro per la realizzazione di piani di intervento regionali;

Considerato, quindi, che il finanziamento complessivo assegnato a Regione Lombardia ammonta a euro 5.951.716,25, suddiviso sui seguenti progetti:

- PROG-1116 - MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica per € 2.775.000,00;
- PROG-1117 - MISURA PER MISURA - Atto secondo: Integrazione per € 2.876.716,25;
- PROG-1118 - MISURA PER MISURA - Atto terzo: Informazione e comunicazione per € 300.000,00;

Preso atto che l'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2017 prevede la suddivisione del contributo a carico del fondo europeo in misura del 50% (euro 2.975.858,13) e del fondo statale per 50% (euro 2.975.858,12);

Viste le convenzioni di sovvenzione per i progetti PROG-1116, PROG-1117 e PROG-1118, sottoscritte digitalmente in data 4 luglio 2017 dal Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale di Regione Lombardia e in data 11 luglio 2017 dal Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

Viste le richieste di erogazione dell'anticipo, pari al 50% del contributo assegnato, per i progetti, PROG-1116, PROG-1117 e PROG-1118, firmate digitalmente in data 24 luglio 2017 dal Direttore Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale di Regione Lombardia;

Vista la nota della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale prot. J1.2017.0014573 del 20 luglio 2017, così come integrata e modificata dalla successiva nota prot. J1.2017.0020333 del 12 settembre 2017 di richiesta delle seguenti variazioni al bilancio di previsione per le annualità 2017 e 2018 per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per iscrivere il finanziamento pari ad euro 5.951.716,25, arrotondato a euro 5.951.726,00 al fine di procedere all'introito dell'anticipo richiesto e all'attivazione delle gare previste nei programmi:

**Risorse UE**

**Nuovi Capitoli di Entrata**

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

# **Regolamento comunale per l'utilizzo delle acque e delle rogge di proprietà del comune di Treviglio**





**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'UTILIZZO DELLE  
ACQUE E DELLE ROGGE  
DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI TREVIGLIO**



Città di  
**TREVIGLIO**

**approvato**  
dal Consiglio Comunale  
con deliberazione  
n. 19 del 31 marzo 1999

**modificato**  
dal Consiglio Comunale  
con deliberazione  
n. 18 del 27 febbraio 2008  
e  
n. 58 del 24 giugno 2014

## **INDICE**

### **CAPO I° DELLA PROPRIETÀ DELLE ROGGE E DELL'USO DELLE ACQUE**

ART. 1.....	4
ART. 2.....	4
ART. 3.....	4
ART. 4.....	4
ART. 5.....	5
ART. 6.....	5

### **CAPO II° AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 7.....	6
ART. 8.....	6
ART. 9.....	6
ART. 10.....	6
ART. 11.....	6
ART. 12.....	6
ART. 13.....	7
ART. 14.....	7
ART. 15.....	7
ART. 16.....COMMISSIONE DI VIGILANZA.....	7
ART. 17.....	7
ART. 18.....	7
ART. 19.....	8
ART. 20.....	8
ART. 21.....	8
ART. 22.....	8
ART. 23.....	8
ART. 24.....	9
ART. 25.....	9
ART. 26.....	10
ART. 27.....MANUTENZIONE DEI CAVI E MANUFATTI.....	11
ART. 28.....	11
ART. 29.....	11
ART. 30.....	11
ART. 31.....CONTRAVVENZIONI.....	11
ART. 32.....COMPILAZIONE DEI RUOLI.....	12
ART. 33.....	12
ART. 34.....	12
ART. 35.....	12

### **CAPO III**



## DELL'USO DELLE ROGGE PER USO IRRIGUO DELLE IRRIGAZIONI

ART. 36.....	13
ART. 37.....	13
ART. 38.....	13
ART. 39.....	13

### CAPO IV

#### DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI

ART. 40.....	14
ART. 41.....	14
ART. 42.....	14
ART. 43.....	14
ART. 44.....	14
ART. 45.....	15
ART. 46.....	15
ART. 47.....	15
ART. 48.....	15
ART. 49.....	15
ART. 50.....	16
ART. 51.....	16
ART. 52.....	16

### CAPO V°

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 53.....	17
--------------	----

### CAPO VI

#### DEGLI SCARICHI IDRICI

ART. 54.....	18
Art. 55.....	18
ART 56.....	18
ART. 57.....	19
ART. 58.....	19
ART. 59.....	20
ART. 60.....	20
ART. 61.....	21
ART. 62.....	21
ART. 63.....PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI.....	21
ART. 64.....	22
ART. 65.....	22

## **CAPO I°**

# **DELLA PROPRIETÀ DELLE ROGGE E DELL'USO DELLE ACQUE**

### **ART. 1**

Sono di proprietà del Comune di Treviglio: il manufatto attraverso il fiume Brembo al di sotto del ponte di San Vittore, nel Comune di Brembate (BG), denominato La Filarola; le sedi delle Rogge Vignola e Moschetta e loro ragioni; le sedi dei riali da esse derivati e tutti gli edifici di condotta e di distribuzione esistenti su di essi.

Le acque che, a mezzo di detti cavi e manufatti, si estraggono dal fiume Brembo e che, divise e suddivise in molteplici diramazioni, passano sul detto territorio e, precisamente, come appare dalla carta idrografica conservata presso il Settore Lavori Pubblici del Comune, sono acque pubbliche e demaniali. Il Comune di Treviglio ne dispone, per antico diritto di derivazione e dopo il riconoscimento di tale diritto da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola in data 21/12/1987, la concessione d'uso nei limiti dell'utenza accordata.

### **ART. 2**

Le acque che dette rogge portano servono per l'irrigazione dei fondi situati in detto territorio e, comunque, per quei fondi per i quali è stata inoltrata regolare richiesta, contro il pagamento di una quota in proporzione soltanto alla spesa annua di amministrazione, dell'ordinaria manutenzione di tutti i cavi e manufatti e con l'avanzo di un fondo di riserva, da potersi utilizzare in qualsiasi periodo dell'anno per effettuare interventi urgenti, atti a garantire il minimo indispensabile d'acqua all'utenza; detta somma potrà variare di anno in anno a seconda del potere d'acquisto della moneta. Detto fondo di riserva dovrà essere messo a frutto a favore dell'utenza delle acque.

### **ART .3**

Il Comune potrà concedere, con apposito provvedimento, a seguito di documentata istanza, utilizzi d'acqua per scopi diversi da quelli irrigui (es: idroelettrico) determinandone nel contempo anche il relativo corrispettivo dovuto dall'istante. I proventi di queste concessioni e di quelle già esistenti saranno devoluti al Comune.

### **ART. 4**

Le spese straordinarie per opere nuove, opere di manutenzione eccedenti la ordinaria amministrazione dovranno essere sostenute dal Comune, fatta salva la possibilità, sentita la Commissione Acque Irrighe, di prevedere il loro ammortamento con la quota di cui all'art.2.

## **ART. 5**

Qualora un privato o un Ente pubblico intendesse utilizzare l'alveo delle rogge per recapitarvi delle acque o per installarvi dei manufatti, dovrà presentare apposita istanza al Dirigente responsabile del Servizio competente, che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei contenuti di cui ai successivi artt. 53 e seguenti circa le possibilità di recepimento del corso d'acqua.

I corrispettivi tariffari dovuti al Comune verranno determinati dalla Giunta Comunale in ragione dell'uso dell'alveo e della quantità, tipologia e caratteristiche qualitative delle acque che si intende scaricare.

## **ART. 6**

Qualora, a causa di uno scarico, o di un manufatto si dovessero verificare, a qualsiasi titolo, spese straordinarie nella manutenzione del corso d'acqua in cui esso recapita ed eccedenti la normale amministrazione, la spesa aggiuntiva sarà imputata al titolare dello scarico o del manufatto, anche autorizzato dal Comune.

## **CAPO II°**

### **AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 7**

L'ordinaria amministrazione di tutto quanto riguarda le acque e le rogge comunali, ivi compreso la tenuta dei registri, il carteggio e gli atti inerenti all'amministrazione delle acque, è devoluta al Dirigente del Settore LL.PP.

#### **ART. 8**

Tutte le opere e provvedimenti eccedenti l'ordinaria amministrazione e manutenzione dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dalla legge.

#### **ART. 9**

La struttura del bilancio comunale dovrà contenere, nei modi previsti, le entrate e le spese relative alla gestione degli Impianti Irrigui Trevigliesi. Il bilancio di previsione e consuntivo sarà sottoposto al parere della Commissione Acque irrigue.

#### **ART. 10**

I rapporti di ogni singolo utente con l'Amministrazione per tutto quanto si riferisce all'uso delle acque, delle rogge e dei riali comunali per irrigazione o per altre concessioni legalmente concesse, nonché quella dell'amministrazione con terzi, sono determinati dal presente regolamento.

#### **ART. 11**

Di tutti gli edifici esistenti sui cavi comunali devono essere rilevate, e al caso modificate a seconda del bisogno e dell'equità, le dimensioni e le quote altimetriche riferite a capisaldi ben definiti, le quali stabiliranno le basi ineccepibili delle rispettive competenze.

I rilievi verranno effettuati utilizzando l'apposita strumentazione in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 12**

I proprietari di terreni, che intendono avvalersi del servizio dell'acqua mediante gli alvei di proprietà comunale, inoltrano regolare richiesta, all'Ufficio competente, il quale, accertato il

possesto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'iscrizione a ruolo.

Tutte le spese eventuali per rendere irrigabile il nuovo appezzamento sono di spettanza dell'utente e dovranno essere corrisposte al Comune di Treviglio in via anticipata.

Nessun utente potrà rifiutarsi di concorrere pro-quota alle spese di gestione e distribuzione dell'acqua irrigua, salvo che la destinazione urbanistica individui l'appezzamento diversamente.

### **ART. 13**

Gli utenti iscritti a ruolo, che si giovino o meno delle acque, pagheranno ogni anno la quota di cui all'articolo 2.

### **ART. 14**

L'Ufficio Tributi provvederà alla compilazione dei ruoli degli utenti.

L'esazione della quota o di qualsiasi pagamento verrà fatta con le modalità previste nel Regolamento comunale delle Entrate.

### **ART. 15**

Il Dirigente Responsabile del servizio, di concerto con gli uffici Legale ed Economato del Comune, dovrà stipulare un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni causati a terzi dalla fuoriuscita accidentale dell'acqua dai propri canali irrigui.

### **ART. 16 COMMISSIONE DI VIGILANZA**

A tutela dei diritti e degli obblighi degli utenti, il Sindaco nomina, in conformità a quanto previsto nello Statuto vigente, una Commissione incaricata di concorrere con la Giunta Comunale a sorvegliare il generale andamento dell'amministrazione e la regolare distribuzione dell'acqua. La Commissione ha carattere meramente consultivo ed una percentuale dei componenti dovranno essere utenti.

### **ART. 17**

La Commissione nomina il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza; il Presidente convoca la Commissione, ne presiede le sedute e tiene i verbali della medesima e relativo carteggio.

### **ART. 18**

I membri, nominati ai sensi dell'art. 15, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Quel membro che senza plausibile motivo manca per tre sedute consecutive decade dalla carica ed il Sindaco provvederà a sostituirlo.

## **ART. 19**

Possono far parte di detta Commissione tutti gli utenti e tecnici del settore maggiorenni. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione parenti e affini fino al 4°, ne coloro che abbiano contenzioso aperto con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 20**

L'adunanza non sarà legale se non interverranno la metà più uno dei membri e le proposte non saranno adottate se non otterranno la maggioranza assoluta dei voti. All'adunanza il Presidente ha la facoltà di invitare altre persone a scopo consultivo che però non avranno diritto di voto.

## **ART. 21**

L'organizzazione del servizio e l'affidamento degli incarichi per l'esecuzione delle opere nuove e di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ai cavi e manufatti comunali, la distribuzione e regolamento delle acque sarà effettuata in via prioritaria dal Settore Lavori Pubblici attraverso la propria struttura e precisamente:

- Dirigente del Settore LL.PP., responsabile di tutto l'andamento tecnico dei cavi e dei relativi manufatti comunali.
- Camparo Maggiore, incaricato dei controlli dei lavori di manutenzione dei cavi e manufatti comunali e per la distribuzione delle acque.
- Cinque Campari nominati stagionali incaricati della materiale esecuzione del controllo e della distribuzione dell'acqua nelle rogge di competenza, secondo un disciplinare da approvarsi dal Dirigente del Settore.
- Un numero variabile di allievi Campari chiamati a prestare servizio in sussidio del Campari.

## **ART. 22**

Il Camparo Maggiore esplica le funzioni di controllo e vigilanza nelle medesime.

## **ART. 23**

Ai Campari stagionali saranno corrisposti gli oneri pattuiti e riportati nel disciplinare di incarico. Il loro contratto di lavoro si considererà concluso al termine di ogni campagna irrigua.

## **ART. 24**

Sarà mansione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici:

- Di compilare i progetti e i capitolati per l'appalto delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei cavi e dei manufatti comunali, corredandoli della descrizione dei medesimi, del parere della Commissione delle Acque e di quegli altri allegati che la Giunta riterrà opportuno. Dovrà sorvegliare l'esecuzione di dette opere di manutenzione e di spurgo cavi e manufatti comunali ed emetterne finale collaudo.
- Di sorvegliare e disporre per il regolare andamento e distribuzione delle acque;
- Di disporre la vigilanza sugli scarichi, evitando che si producano danni a terzi, e i controlli necessari per verificarne la regolarità rispetto a quando indicato nel Capo VI del presente regolamento;
- Di curare che la realizzazione dei manufatti che interessano gli alvei avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione,
- Dovrà controfirmare i verbali delle contravvenzioni. Dovrà verificare che agli atti del Settore vi sia la mappa censuaria dalla quale risultino gli effettivi appezzamenti di terreno irrigati, nonché formare un catasto dei medesimi con tutte le indicazioni che valgano ad identificare l'ubicazione ed il possesso, ogni qualvolta si rendesse necessario aggiornarla, dovrà trasmetterne copia in tempo utile all'Ufficio Tributi per la compilazione dei ruoli.
- Dovrà far eseguire, in osservanza dell'articolo 11, le misure di dimensione e le quote altimetriche di tutti gli edifici comunali proponendone le opportune modificazioni.
- Dovrà tenere rapporti con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, vigilando che vengano rispettati gli accordi stipulati nella convenzione con il Consorzio stesso.

## **ART. 25**

Il Camparo Maggiore:

- Sorveglierà il manufatto detto "La Filarola" ed annessi, avvertendo immediatamente il Dirigente del Settore LL.PP. di ogni guasto o minaccia di guasto che vi si manifestasse; dovrà manovrare le paratoie al manufatto d'estrazione in modo di avere costantemente un regolare deflusso di acque nei cavi comunali; allo stesso modo dovrà fare con le paratoie della Roggia Melzi e della Roggia Pasciti, derivanti dalle Rogge Vignola e Moschetta, Come pure dovrà verificare la divisione delle acque tra la roggia Di Sopra e la roggia Visconti o Brembilla di Brignano presso il partitore di Castel Cerreto.
- Dovrà controllare le apparecchiature idrometriche installate nei pressi delle derivazioni, attenendosi alle istruzioni date all'Ingegnere.
- Sorveglierà i due tronchi delle Rogge Vignola, sino al partitore Breda, e Moschetta, sino al partitore Costei Cerreto.
- Dipenderanno da lui i Campari e il Camparo allievo e nel periodo in cui non saranno in servizio tutti i cavi e i manufatti saranno da lui sorvegliati.



- Darà ordine ai Campari per l'espletamento delle loro funzioni e sarà responsabile del loro operato; vigilerà sui manufatti distributori delle rogge durante il periodo di irrigazione in modo continuativo e segnalerà le eventuali opere di ordinaria o straordinaria manutenzione, relazionando sul da farsi all'Ingegnere; sarà di sua spettanza fare eseguire le opere di piccola manutenzione come sostituzione di chiavi o serrature delle paratoie, eccetera, richiedendo il preventivo benestare dal Responsabile del Servizio.
- In caso di infrazione al detto regolamento compilerà i verbali delle contravvenzioni, ritirerà le relazioni mensili e di fine campagna irrigua da parte dei Campari e le inoltrerà all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Commissione.
- Sorveglierà sulle eventuali immissioni di scarichi o di opere abusive nei canali comunali e in generale dovrà eseguire tutte le altre ordinazioni che gli verranno date dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici.

## **ART. 26**

Mansioni dei Campari:

Sono di competenza del Camparo l'alveo, le sponde, i ponticelli, le ferme e le paratoie situati sulla roggia assegnate e così per i riali che ne derivano, sino al loro fine, come da contratto d'opera stipulato con il Comune di Treviglio. Il loro servizio avrà una durata di sei mesi, avrà inizio il 1 ° aprile e terminerà il 30 settembre di ogni anno.

Il servizio comprende:

- Controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di espurgo affinché questi siano stati effettuati regolarmente prima della reintroduzione dell'acqua nei canali dopo l'asciutta primaverile.
- Sorveglianza assidua della roggia e relativi riali in affidamento.
- Durante l'espletamento di tale servizio il Camparo dovrà provvedere al regolare deflusso dell'acqua dalle bocche di estrazione dei riali.
- Apertura e chiusura a chiave e regolazione delle bocche di estrazione come risulta dal ruolino delle acque.
- Vigilanza affinché non venga attentato da chicchessia alla integrità delle rogge, dando immediata comunicazione di eventuali fatti arbitrari o dannosi compiuti da terzi all'Ufficio Tecnico, al Camparo Maggiore e alla Direzione Tecnica.
- Segnalare le esigenze di espurgo, pulizia e manutenzione lungo la roggia e i riali di competenza; curare la esecuzione delle opere annotando luogo, tempi e modalità della loro esecuzione.
- Tenere assidui contatti con il Camparo Maggiore per una migliore distribuzione e ripartizione dell'acqua disponibile.
- Relazione mensile sul buon andamento del servizio, da presentare al Camparo Maggiore.

- Tutto ciò fatta salva la tempestività nella segnalazione al Camparo Maggiore e all'Ufficio Tecnico di tutto quanto riterrà di estrema urgenza per il regolare svolgimento del servizio e la tutela del patrimonio dei canali irrigui trevigliesi.

## **ART. 27 MANUTENZIONE DEI CAVI E MANUFATTI**

Durante il periodo dell'asciutta primaverile lo spurgo dei canali principali, sino alle ultime bocche di derivazione dei riali, sarà eseguito dal Comune, mentre lo spurgo dei canali secondari, cioè a partire dalle paratoie di derivazione dei canali principali, saranno eseguiti ad opera e spesa degli utenti, secondo consuetudine ed ove questa non esista da ferma a ferma secondo il turno di irrigazione.

Qualora ne venisse constatata l'inadeguatezza, trascorsi 7 giorni dall'intimazione scritta ad eseguire i lavori correttamente, verranno effettuati dal Comune e addebitati oltre alle spese della pratica.

La pulizia estiva andrà eseguita ogni qualvolta le erbe infestanti siano di impedimento al regolare scorrimento delle acque e sarà effettuata ad opera e spesa del frontista, fatto salvo differente accordo tra gli utenti.

## **ART. 28**

Le opere spettanti al Comune saranno date in appalto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, così pure le opere di straordinaria manutenzione.

## **ART. 29**

Le opere di spurgo e di ordinaria manutenzione si eseguiranno ogni anno nel mese di marzo; l'inizio di tali opere sarà comunicato quindici giorni prima mediante pubbliche affissioni.

La durata del periodo di asciutta verrà stabilita a seconda dell'importanza delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovranno eseguire e potrà protrarsi oltre la fine di marzo comunque non oltre l'inizio del primo turno di irrigazione.

## **ART. 30**

Qualora privati o enti, per urgenti e improrogabili lavori, chiedessero di levare l'acqua dalle rogge comunali, il Dirigente del Servizio, accertata l'urgenza, potrà concedere il permesso garantendo, con appositi metodi alternativi, il servizio all'utenza irrigua. Tutte le spese inerenti ai lavori per garantire il servizio saranno di spettanza dei richiedenti.

Qualora si verificassero danni all'utenza irrigua per mancanza d'acqua il Comune provvederà ad indennizzare gli utenti, addebitandone gli indennizzi più le spese ai richiedenti la sospensione.

## **ART. 31 CONTRAVVENZIONI**

I Campari sono ritenuti qualificati per fare rispettare il presente regolamento.

L'accertamento di ogni e qualsiasi contravvenzione è di competenza del Camparo Maggiore quale Agente di Polizia Locale.

Tutti i verbali delle contravvenzioni dovranno essere controfirmati dal Dirigente Settore LL.PP.

## **ART. 32 COMPILAZIONE DEI RUOLI**

L'Ufficio Tributi, sulla base degli elenchi forniti dall'Ufficio Tecnico, compilerà entro il mese di Settembre dell'anno successivo i rispettivi ruoli di riscossione della quota spettante ad ogni singolo utente come da art. 2.

## **ART. 33**

Eventuali reclami per i ruoli emessi dovranno pervenire entro quindici giorni dalla loro emissione, per iscritto al competente Ufficio Tecnico Comunale, motivando la causa del reclamo.

## **ART. 34**

L'Ufficio Tecnico Comunale, insieme all'Ufficio Tributi, constatato che non siano stati commessi errori contabili, ritenendo giustificata la causa del reclamo, invierà la pratica al Dirigente del Servizio il quale, provvederà ad eventuali rettifiche ed a segnalare la necessità di emissione di un nuovo ruolo all'Ufficio Tributi.

## **ART. 35**

Il pagamento da parte di ciascun utente della quota annua di cui al precedente art. 2 dovrà, di norma, essere effettuato in un'unica rata.

Qualora però tale quota, a motivo della lievitazione delle spese, assumesse valori particolarmente significativi (aumento superiore al 50% della quota media degli ultimi cinque anni), il Dirigente responsabile del Servizio, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 15, può determinare la relativa ripartizione in due rate.

Il sistema di riscossione sarà quello normalmente applicato dal Comune secondo le modalità vigenti al momento di emissioni dei ruoli.

## **CAPO III**

### **DELL'USO DELLE ROGGE PER USO IRRIGUO DELLE IRRIGAZIONI**

#### **ART. 36**

L'irrigazione estiva per tramite delle Rogge comunali avrà inizio ad aprile ed avrà termine a settembre.

Nel resto dell'anno l'irrigazione sarà libera fra i diversi utenti secondo consuetudine.

Tali acque verranno distribuite progressivamente sui fondi a seconda della loro posizione topografica ed altimetrica da cui sono scaturiti gli orari di utenza.

Tale sistema di irrigazione progressiva chiamasi Asta ed ha un turno fisso di 8 giorni e 18 ore.

#### **ART. 37**

Il Dirigente del Servizio, in caso di accertato bisogno dell'utenza e fatta sempre salva la fattibilità tecnica d'intervento, potrà autorizzare il Camparo Maggiore al rimpinguamento delle acque di un cavo con quelle provenienti da un altro che avesse già ultimato la propria Asta.

Qualora si verificasse, nell'arco della stagione irrigua, una perdurante scarsità d'acqua insufficiente per il normale espletamento della pratica irrigua, il Dirigente del servizio, sentito il parere della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 15, attiverà l'orario di emergenza che, a fronte del dimezzamento dei tempi del normale orario, consente il raddoppio delle portate disponibili nei cavi a favore dell'utenza.

#### **ART. 38**

Tutte le bocche di derivazione d'acqua, dalle rogge ai riali, dovranno essere munite di soglia, cappello e stivi di vivo, con paratoia a saracinesca, munita di serratura, entrante nelle corrispondenti incassature degli stivi e della soglia, ed a perfetta tenuta d'acqua.

Le paratoie dovranno essere costruite in materiale non soggetto a corrosione. Le chiavi delle paratoie saranno custodite dal Camparo.

#### **ART. 39**

Il Dirigente del Servizio dovrà attivare adeguate procedure per impedire a chiunque l'utilizzo dell'acqua in assenza di specifica autorizzazione comunale, intervenendo, sia nel caso di abusivo spostamento o modifica dei cavi comunali che nel caso di costruzione abusiva sul sedime degli stessi, per il ripristino originario dei luoghi.

## **CAPO IV**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

#### **ART. 40**

Sarà assolutamente vietato tagliare la sponda dei canali principali, divergere, impedire o anche solo rallentare il corso delle acque comunali; i trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca il reato di cui all'art. 632 c.p., con una ammenda commisurata al danno recato e saranno condannati a porre rimedio all'infrazione e, comunque, a pagare le spese necessarie al ripristino del regolare corso delle acque.

Chi preleverà l'acqua direttamente dai canali principali con qualsiasi macchina elevatrice, lo potrà/are senza danneggiare la capacità di presa dei riali precedenti e comunque dovrà ripristinare l'invaso prima del termine del proprio orario d'irrigazione.

#### **ART. 41**

Ogni utente può consultare, nei giorni stabiliti dall'Ufficio Tecnico, le mappe e il Catasto degli utenti. Le eventuali copie richieste verranno rilasciate soltanto dietro pagamento delle relative spese.

#### **ART. 42**

Sarà interesse generale e dovere dell'utente riferire all'Ufficio Tecnico, mediante lettera firmata, degli abusi, indisciplinazione e negligenza del personale addetto all'amministrazione delle acque, così pure per l'eventuale incuria o manomissioni fatte da terzi o da altri utenti sui cavi comunali.

#### **ART. 43**

L'utente non può accordarsi con il Camparo al fine di usare illecitamente le acque comunali o per eseguire opere non conformi al presente regolamento; le acque eccedenti il proprio bisogno nel proprio orario non potranno essere vendute o cedute a terzi, anche se utenti.

#### **ART. 44**

L'utente è obbligato a eseguire l'irrigazione del proprio fondo con personale e mezzi adeguati, in modo da non arrecare danno a terzi o ai successivi utenti. Terminato il proprio orario di irrigazione, dovrà levare la paratoia dal canale principale lasciando defluire l'acqua per l'utente successivo e non potrà farne uso in nessun modo sino all'asta successiva.

La trasgressione del presente articolo procurerà un'ammenda pari al danno arrecato.

## **ART. 45**

Sempre che il fatto non costituisca il reato di cui all'art. 632 c.p., la stessa ammenda, oltre all'obbligo del ripristino, spetterà a chiunque ponga mano arbitrariamente alle paratoie, agli incastri o ad altri edifici idraulici, oppure li danneggi o esegua operazioni che possono alterare la quantità o la direzione dell'acqua corrente in un cavo comunale.

E' vietato gettare in acqua rifiuti solidi o liquidi di ogni genere; è altresì vietato depositare sulle sponde dei canali i residui delle potature o degli sfalci dell'erba o altri rifiuti.

## **ART. 46**

I proprietari frontisti dei cavi comunali hanno l'obbligo di lasciar deporre lungo i medesimi le materie di spurgo risultanti dai cavi corrispondenti. L'occupazione del deposito di detti spurghi non potrà eccedere una larghezza su entrambi i lati pari alla profondità del canale. I proprietari frontisti hanno l'obbligo di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti recapitati sul loro fronte dal deflusso delle acque.

## **ART. 47**

E' vietato estirpare ceppaie o piante esistenti lungo tutti i canali irrigui, e dovranno essere mantenuti.

Chi effettuerà piantumazioni lungo le sponde dei cavi comunali potrà farlo utilizzando essenze autoctone senza occupare la sede dello stesso o, comunque, in modo da non modificare o rendere difficile il regolare deflusso dell'acqua e senza danneggiare le sponde. Chi contravverrà al presente articolo dovrà ripristinare il canale entro 15 giorni dall'ordine scritto. Il lavoro non eseguito in tempo utile, senza che sia stato inoltrato ricorso, verrà effettuato d'ufficio dal Comune e addebitato, oltre alle spese della pratica e ad un'ammenda al trasgressore.

## **ART. 48**

Nei cavi comunali nessuno potrà fare alcuna nuova opera, anche se temporanea, senza regolare autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio, fatte sempre salve però le norme in materia edilizia -urbanistica. Allo stesso modo nessuno potrà scavare materiale o mettervi ingombranti.

I contravventori, oltre all'obbligo del ripristino delle condizioni normali, saranno tenuti al pagamento di una sanzione stabilita a termini di legge.

## **ART. 49**

Nel periodo dell'asciutta i canali comunali principali (Roggia Vignola, Roggia Moschetta, Roggia Di Sopra, Roggia Di Mezzo, Roggia Pirone, Roggia Dei Mulini, Roggia Castalda, Roggia Murena, Roggia Benpensata, Roggia Babbiona ed altri tratti stabiliti dal Comune ) verranno spurgati ad opera e spesa del Comune ed il materiale di risulta dovrà

essere smaltito a norma di legge. Le spese di smaltimento del materiale verranno sostenute dall'Amministrazione Comunale con esclusione di riparto a carico dell'utenza irrigua.

## **ART. 50**

Durante il periodo dell'asciutta, salvo diversa indicazione del Dirigente del servizio in merito alle modalità esecutive, gli spurghi dei riali comunali dovranno essere eseguiti dagli utenti per la tratta di loro competenza, ossia da ferma a ferma. Qualora ne venisse constatata l'inadeguatezza, trascorsi 15 giorni dall'intimazione scritta ad eseguire i lavori correttamente, verranno effettuati dal Comune e addebitati oltre alle spese della pratica. Nello stesso periodo dell'asciutta dovranno essere spurgate, pulite e risistemate tutte le adaquatrici private.

## **ART. 51**

Tutti i proprietari di terreni assoggettati ad irrigazione non potranno chiedere l'esonero dalla medesima, pertanto non potranno esimersi dal pagare i ruoli annuali i proprietari di terreni a set-aside o che adotteranno colture non irrigue.

Quando tutti gli utenti di un riale avranno terminato l'irrigazione prima dell'orario di chiusura, l'acqua in eccesso potrà essere sussidiata in un altro riale, come previsto dal l'articolo 36.

## **ART. 52**

Gli utenti, per particolari necessità irrigue, possono creare vasche di raccolta sul proprio terreno. L'acqua per il riempimento di queste vasche potrà essere raccolta solo durante il proprio orario di irrigazione. Per la creazione di queste vasche ci si dovrà attenere alle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza. Nessun onere aggiuntivo, oltre alla quota annua, sarà applicato per questa riserva d'acqua.



## **CAPO V°**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 53**

Le violazioni al presente Regolamento, per le quali la Legge non prevede espressamente una sanzione, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. 267/2000, ossia con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 300,00.

L'importo è elevato ad € 500,00 per le violazioni degli artt. 27 e 50 del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti della citata Legge 689/1981.

Competente a irrogare la sanzione è il Camparo Maggiore e i funzionari delegati dal Dirigente del Servizio competente. Il verbale della contravvenzione dovrà essere controfirmato dal Dirigente del servizio.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente; altrimenti, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Per le irregolarità relative allo scarico dei reflui industriali in acque superficiali relativamente al superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 o dalle tabelle 3A e 5 – dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 o da provvedimenti autorizzativi, si richiama il successivo Capo VI°.

## **CAPO VI**

### **DEGLI SCARICHI IDRICI**

#### **ART. 54**

Il recapito di scarichi idrici nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 è possibile, in via eccezionale, qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non sia possibile recapitare detto scarico in pubblica fognatura in quanto questa non è presente, oppure non è in grado di riceverlo per motivi di carattere tecnico, ovvero per altri motivi sia più opportuno (a giudizio dell'Amministrazione comunale e sentito l'Ente gestore dell'impianto di depurazione) recapitarlo in corso d'acqua;
- lo scarico presenti caratteristiche qualitative tali da non pregiudicare la possibilità di utilizzo a scopo irriguo delle acque del corpo ricettore;
- lo scarico sia conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di scarichi idrici e, se previsto, sia regolarmente autorizzato dall'Autorità competente.

#### **Art. 55**

Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, intenda scaricare i propri reflui dovrà sottoscrivere un'apposita convenzione, nella quale si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti normativi e autorizzativi e a versare al Comune di Treviglio una somma annua composta dal canone (commisurato al tipo di manufatto utilizzato per lo scarico) e dalla tariffa (commisurata alla portata idrica dello scarico e alla presenza o meno di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006 nelle attività di produzione, trasformazione o utilizzazione effettuate nell'insediamento da cui proviene lo scarico). Il canone e la tariffa saranno determinati annualmente dalla Giunta Comunale e, in assenza di modifiche, verranno applicati quelli precedentemente approvati. Detti importi saranno assoggettati ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. 633/1972. Gli importi saranno determinati a consuntivo secondo le modalità ed i seguenti criteri: nr. di condotte per lo scarico, quantitativo dei mc. immessi in roggia desunti dal misuratore posizionato sulla condotta di scarico o dal misuratore posto sul pozzo di prelievo.

#### **ART 56**

Gli scarichi idrici previsti nei provvedimenti rilasciati ai sensi delle norme vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati dovranno rispettare le condizioni previste nel relativo provvedimento autorizzativo, pena l'applicazione delle penali previste nell'articolo 59. L'immissione delle acque di scarico è altresì soggetta al pagamento del canone relativo al manufatto di scarico che insiste sull'alveo.

In considerazione dell'obbligo ad eseguire le operazioni di bonifica indicate nel provvedimento ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 e delle garanzie finanziarie già previste nello stesso provvedimento, lo scarico delle acque derivanti dalle suddette operazioni di bonifica, qualora non siano utilizzate anche per attività inerenti a processi produttivi, è soggetto al pagamento

della tariffa relativo alla portata dell'acqua scaricata nella misura del 50%, senza la prestazione di ulteriori garanzie finanziarie. In caso di mancato o incompleto pagamento del canone e della tariffa di cui al presente articolo, il Comune adirà le vie legali per il risarcimento del danno.

## **ART. 57**

Non è ammesso lo scarico di acque reflue di tipo industriale o di tipo civile di Categoria C, secondo la classificazione della Legge Regionale n. 62/85, in corsi d'acqua che presentino un periodo di asciutta per almeno 180 giorni l'anno.

Le acque di tipo civile di altre categorie possono essere ammesse in detti corsi d'acqua, qualora non sia possibile il loro recapito in altra condotta o sito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e non si determini un rischio di carattere igienico o per l'ambiente.

Le acque di tipo meteorico sono sempre ammesse in detti corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006 a di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003.

## **ART. 58**

Per ottenere la concessione allo scarico idrico nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 l'istanza dovrà indicare:

1. la tipologia dello scarico;
2. le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque che si intendono scaricare;
3. il processo produttivo, ovvero il tipo di attività, che genera lo scarico;
4. e caratteristiche e le dimensioni dei manufatti di scarico;
5. il punto (o i punti) in cui lo scarico viene recapitato nel corso d'acqua;
6. le quantità dei reflui che si immetteranno nei corsi d'acqua superficiali;
7. gli estremi dell'autorizzazione a scaricare reflui industriali rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo ai sensi degli artt. 124 e 125 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed ai sensi della Legge Regionale n. 26/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. dichiarazione che la condotta di scarico non sarà posizionata ad un'altezza inferiore a cm. 50 dall'alveo;
9. la portata litri/secondo minima e massima della condotta di scarico;
10. le caratteristiche tecniche delle pompe installate in prossimità dei pozzi di derivazione qualora l'acqua venisse attinta da pozzo privato;
11. caratteristiche tecniche e matricola del misuratore di consumo installato sulla condotta di scarico ed estremi dell'apposizione dei sigilli di garanzia;

12. caratteristiche tecniche e matricola del campionatore automatico;
13. obbligo di tenuta di un registro delle manutenzioni, controlli e tarature eseguite sulle macchine e sulla strumentazione di tutto il complesso impiantistico di pertinenza dell'impianto di depurazione, del misuratore di consumo e del campionatore automatico, a disposizione degli Enti preposti al controllo nonché del Comune di Treviglio;
14. se lo scarico è continuativo o periodico;
15. se l'insediamento è dotato di sistemi alternativi di conferimento degli scarichi idrici, qualora non possa essere utilizzata la roggia comunale.

All'istanza dovranno essere allegate planimetrie in scala adeguata, con l'indicazione della rete fognaria interna all'insediamento da cui proviene lo scarico, i relativi manufatti ed il punto (o i punti) di scarico nel corso d'acqua.

## **ART. 59**

La concessione a scaricare avviene previa stipula di apposita convenzione fra il titolare dello scarico ed il Comune di Treviglio nella quale saranno precisate, fra l'altro, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate.

Il Comune di Treviglio può stabilire prescrizioni particolari al fine di ridurre il volume delle acque scaricate, ovvero di preservare l'ecosistema dei propri corpi idrici dall'inquinamento o dal progressivo depauperamento, sia per condizioni normali che per eventi straordinari.

Per scarichi di particolare importanza, in relazione alle portate di acqua ovvero per il loro contenuto inquinante, il Comune può prescrivere l'installazione, a cura e spese del titolare dello scarico, di sistemi di misura del volume di acque scaricate o di apparecchi per il migliore controllo delle loro caratteristiche qualitative. Parimenti, per detti scarichi il Comune può prescrivere il periodico controllo, da parte di laboratorio indicato dal Comune medesimo.

## **ART. 60**

Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni contenute nella convenzione e l'eventuale necessità di effettuare interventi di ripristino, il rilascio della concessione all'installazione di manufatti o allo scarico è subordinato al deposito di una polizza fideiussoria. Il valore della polizza fideiussoria è determinato in funzione alla tipologia dello scarico (civile o industriale), all'entità dello scarico, nonché alla presenza o meno di sostanze pericolose (di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 della parte terza del d.lgs. 152/2006) nell'insediamento da cui proviene lo scarico. I limiti dovranno essere rispettati oltre che nel punto di scarico in corso d'acqua superficiale, anche nel pozzetto di controllo posto all'uscita dell'impianto di depurazione.

La polizza fidejussoria avrà la durata della convenzione. Il titolare della concessione dovrà consegnare la polizza fidejussoria al Comune prima della stipula della concessione. Di seguito vengono elencati gli scaglioni di conferimento reflui, al fine di consentire agli Uffici preposti di poter determinare l'entità della polizza fidejussoria da richiedere:

POTENZIALITA' DI CONFERIMENTO ANNUALE REFLUI INDUSTRIALI	Scarico di sostanze previste dalla Tab. 3 allegato 5 D. Lgs. 152/2006	Scarico di sostanze comprese nella Tab. 3A e 5 allegato 5 D. Lgs. 152/2006
Da mc. 1= a mc. 10.000=	€ 1.000,00=	€ 3.000,00=
Da mc. 10.001= a mc. 50.000=	€ 5.000,00=	€ 15.000,00=
Da mc. 50.001= a mc. 100.000=	€ 10.000,00=	€ 30.000,00=
Da mc. 100.001= a mc. 500.000=	€ 20.000,00=	€ 60.000,00=
Da mc. 500.001= a mc 1.000.000=	€ 30.000,00=	€ 90.000,00=
Oltre mc. 1000.000	€ 75.000,00=	€ 225.000,00

## ART. 61

Per ogni insediamento, di norma, viene autorizzato un solo punto di scarico.

## ART. 62

La validità della convenzione decorre dalla data della stipula alla data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente superiore, se prevista. In tutti gli altri casi la durata della convenzione è di anni 10.

La convezione potrà essere prorogata, previa presentazione da parte del concessionario con apposita domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione. Tutte le convenzioni in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale.

## ART. 63 PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

In caso di superamento dei limiti previsti nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi dell'art. 124 e seguenti del d.lgs. 152/2006, verranno applicate le seguenti penali, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre Autorità, ai sensi della parte terza del d.lgs 152/2006.

I limiti dovranno essere rispettati oltre che nel punto di scarico in corso d'acqua superficiale, anche nel pozzetto di controllo posto all'uscita dell'impianto di depurazione.

#### *VEDASI PROSPETTO ALLEGATO*

L'applicazione delle succitate penali avverrà in esito ad un contraddittorio con il concessionario e precisamente:

- nel caso di accertato scarico di acqua con inquinanti superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il Comune di Treviglio commissionerà, nel più breve tempo possibile, ulteriori due successivi prelievi con spese a carico del concessionario all'ARPA. Qualora l'esito confermasse la presenza di inquinanti superiori ai limiti autorizzati, il Comune procederà alla comunicazione della penale nei termini sopradescritti. Nel caso di terzo superamento il Comune di Treviglio procederà alla chiusura dello scarico con l'addebito delle spese, oltre che della penale, al concessionario.

Le penali saranno riportate nella convenzione. Le spese di bonifica e di ripristino ambientale saranno sempre e comunque a carico del concessionario qualora i monitoraggi in contraddittorio accerteranno il superamento dei limiti del contenuto inquinante delle acque previsti dalle Tab. 3 o 3A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, o dall'autorizzazione provinciale in vigore ovvero dall'Autorizzazione Integrata Ambientale regionale, qualora rilasciata.

#### **ART. 64**

In caso di modifiche alla qualità ed alla quantità delle acque scaricate, ovvero del punto di scarico, il titolare dello scarico stesso dovrà preventivamente comunicarlo al Comune, chiedendo la stipula di una nuova convenzione.

Si potrà dar corso alle variazioni previste solo dopo che sia stipulata la nuova convenzione. Parimenti, in caso di variazione del titolare dello scarico, dovrà essere stipulata una nuova convenzione.

#### **ART. 65**

La convenzione può non essere rinnovata da parte del Comune, in tal caso questi dovrà darne comunicazione al titolare dello scarico, tre mesi prima della scadenza. Il mancato rinnovo può avvenire qualora il titolare dello scarico non rispetti i termini e le prescrizioni contenuti nella convenzione, non versi al Comune il canone stabilito, vengano meno una o più delle condizioni che hanno costituito i presupposti per la sua stipula, ovvero lo scarico delle acque sia cessato da almeno un anno.

# **D.G.R. XI / 5714 del 15/12/2021 Allegato F**

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,60 per metro lineare Importo minimo € 80,10
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,20 per metro lineare Importo minimo € 160,20
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	<p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 80,10
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombine - sottopassi.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,52 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,13 per metro quadro (€ 4,26 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,52 per metro quadro (€ 17,04 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	



Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 80,10
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.  Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.</li> </ul> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 160,20 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 160,20 Importo massimo € 1.602,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 160,20; da 16 a 30 cm € 320,40; da 31 a 45 cm € 480,60; ecc...)  Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 80,10 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 320,40 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> </ul> </li> <li>Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> </ul> <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.  Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga.  Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 480,60
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.  Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.  Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 80,10
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi.  Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa.  La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita.  Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella.  La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.  Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 160,20 per chilometro Importo minimo € 160,20

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici). Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 224,23 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasto idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 181,52 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,22 per metro quadro Importo minimo € € 160,20
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,13 per metro quadro Importo minimo € 1067,78
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,07 per metro quadro Importo minimo € 2.135,58
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,54 per metro quadro Importo minimo € 10.677,88
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 160,20
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,71/ha Importo minimo € 160,20
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)


#### Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 80,10 o € 160,20 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 16,02
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	<b>Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.</b>


## AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


### Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.



**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaia.

